



Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico -

MISE-

Direzione Generale per il Mercato, La Concorrenza, Il Consumatore,
La Vigilanza e la Normativa Tecnica

Divisione VII – Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini e collegi

Dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Spett.le Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del SSN

DGPROF Ufficio V

dgrups@postacert.sanita.it

Spett.le Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro

Segretariato Generale

segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it

Spett.le Ministero dell'Istruzione

urp@istruzione.it

p.c.

Spett.le UNI

direzione@uni.com



Oggetto: Tavolo Commissione UNI/CT006/GL07 “attività professionali Counselor” – Prosecuzione dei lavori e profili di criticità

I sottoscritti, dott. Federico Conte e dott. Gabriele Raimondi, in qualità di Presidenti e legali rappresentanti rispettivamente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, formulano la presente per esporre e richiedere quanto segue con riferimento al Tavolo Commissione UNI/CT006/GL07 “attività professionali Counselor” istituito presso la sede di Milano dell’UNI - Ente Nazionale di Normazione.

Nel corso della riunione del Tavolo UNI/CT006/ GL 07, del 22 gennaio 2020 alla presenza dei rappresentanti degli scriventi Ordini professionali, è stata richiamata la nota (prot. n. 057059 12/11/2019) con cui il Ministero della Salute ha rinnovato l’istanza di sospensione del progetto di norma UNI 1605227 nonché dei lavori del relativo Tavolo.

A tale proposito, per irrinunciabili ragioni di correttezza e di leale collaborazione interistituzionale che paiono evidenti, tenuto conto dell’autorevolezza della suddetta istanza e della delicatezza degli interessi incisi, i nostri delegati hanno immediatamente formalizzato la propria posizione chiedendo che la Direzione UNI si esprimesse sulla predetta nota e che, in doveroso adempimento di quanto richiesto dal Ministero, i lavori venissero immediatamente sospesi.

Tuttavia, nonostante i solleciti rivolti agli altri partecipanti e alla loro personale responsabilità circa le conseguenze di un’eventuale decisione in contrasto con quanto motivatamente indicato dal Ministero della Salute, la maggioranza dei componenti del Tavolo, composta da rappresentanti di Associazioni e Scuole di Counseling, ha votato per il proseguimento dei lavori.

Oltre a sottolineare la gravità di tale decisione, di cui si ritiene doveroso informare tempestivamente i Ministeri in indirizzo, pare opportuno sottolineare che il progetto di norma in questione, come già avvenuto in passato, si incentra su una definizione della “professione” di counselor assolutamente generica e che, in violazione dell’art. 1, comma 2, della L. n. 4/2013, si “sovrappone” a quella di Psicologo e di Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Ancora una volta, in totale spregio della L. n. 56/1989 e delle indicazioni ministeriali, rileviamo come la maggior parte dei partecipanti al Tavolo di lavoro UNI stia tentando di legittimare la configurazione dell’attività professionale del counselor come quella di “primo ascolto in una relazione d’aiuto”; ciò senza però considerare che per accogliere e trattare adeguatamente una richiesta d’aiuto espressione di un bisogno o di un disagio psichico - sono



necessarie delle valutazioni, sostegni e orientamenti che possono essere forniti solo da professionisti abilitati, a seguito di precisi percorsi accademici, ed iscritti ad un Albo professionale.

In effetti, come si è già avuto modo di precisare in altre occasioni, l'attività di counseling rappresenta più un approccio comunicativo che una professione autonoma e tale approccio può tutt'al più essere utilizzato quale "tecnica" da professionisti già abilitati all'esercizio di professioni riconosciute e qualificate giuridicamente.

Inoltre, tale metodologia comunicativa – se appresa al di fuori da percorsi formativi adeguati e normativamente definiti dal Legislatore - non è sufficiente a garantire competenze, abilità e conoscenze indispensabili per rispondere a una esigenza assai delicata, quale è senz'altro l'espressione di un bisogno o di un disagio psichico da parte dei cittadini.

Anche per questo, vista la loro delicatezza in termini di tutela della salute, non sono attività espletabili in autonomia neppure dagli stessi Dottori in Scienze e Tecniche Psicologiche che, seppure con laurea specifica, tirocinio e abilitazione professionale relativa a queste competenze, devono comunque collaborare anch'essi con gli Psicologi iscritti alla sez. A dell'Albo Professionali (Legge 11 luglio 2003 n 170). Il Legislatore ha quindi espressamente voluto tutelare al massimo il diritto costituzionale alla Salute in tali ambiti e funzioni.

Per quanto sopra esposto, si chiede ai Ministeri in indirizzo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un intervento chiaro a tutela di Professioni già riconosciute e qualificate per Legge nonché a tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito.

Bologna-Roma, 1 marzo 2020

Il Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio

Il Presidente dell'Ordine
degli Psicologi dell'Emilia-Romagna